



COMUNE DI BARZANA  
PROVINCIA DI BERGAMO

**DELIBERAZIONE N. 4  
del 10/04/2021**

CODICE ENTE 10022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: Conferma aliquote ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Aprile alle ore 11:00, in video conferenza in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 8 in data 20.03.2020 ad oggetto : “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunione del Consiglio / della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità.”, e dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 03.11.2020.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	FENAROLI LUIGI	SI	
2	MERATI TEODORO	SI	
3	BONAITI STEFANIA	SI	
4	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
5	CURIAZZI FEDERICA		SI
6	CASTELLI MARCO	SI	
7	MAGNO GIOVANNA	SI	
8	GUALANDRIS DARIO	SI	
9	CATTANEO ALESSANDRO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	MANENTI RAFFAELLA	SI	
		10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Luigi Fenaroli, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO necessario per l'anno 2021, al fine di garantire il previsto pareggio di bilancio, mantenere l'addizionale comunale IRPEF;

RICHIAMATA la propria delibera n. 3 del 08.04.2020 con cui si è modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012, determinando le seguenti aliquote ed esenzioni a decorrere dall'anno 2020:

- a) Esenzione per redditi imponibili inferiori ad € 8.000,00
- b) 0,45% Applicabile a scaglione di reddito fino a € 15.000,00
- c) 0,55% Applicabile a scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000,00
- d) 0,75% Applicabile a scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 55.000,00
- e) 0,79% Applicabile a scaglione di reddito da 55.000,01 ad € 75.000,00
- f) 0,80% Applicabile a scaglione di reddito oltre € 75.000.

RICHIAMATO l'articolo 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato per ultimo dall'art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale i Comuni possono procedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in base ad aliquote di compartecipazione non eccedenti, complessivamente, 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 148/2011 ha riattivato il potere dei Comuni di istituire l'addizionale o di incrementare la relativa aliquota entro il limite di 0,8 punti percentuali, facendo venir meno la sospensione prevista dall'art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni in legge n. 108 del 24 luglio 2008;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno d'imposta 2021 le aliquote in base agli scaglioni definiti per l'anno 2020;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, a decorrere dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, devono essere inviate con modalità telematiche al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs n. 360/1998 e che La pubblicazione dei predetti atti ha valore di pubblicità costitutiva;

VISTO lo statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 così come integrato e modificato;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l'anno 2021 in fase di approvazione dal Consiglio Comunale nell'odierna seduta

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.;

Con voti, espressi mediante dichiarazione verbale di ciascun Consigliere allo scopo interpellato dal Segretario Comunale, favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Consiglieri Cattaneo, Gambirasio e Manenti) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

1. Di confermare per l'anno d'imposta 2021 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 08/04/2020 e vigente dal 1° gennaio 2020, con le seguenti aliquote e soglie di esenzione:
  - a) Esenzione per redditi imponibili inferiori ad € 8.000,00
  - b) 0,45% Applicabile a scaglione di reddito fino a € 15.000,00
  - c) 0,55% Applicabile a scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000,00
  - d) 0,75% Applicabile a scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 55.000,00
  - e) 0,79% Applicabile a scaglione di reddito da 55.000,01 ad € 75.000,00
  - f) 0,80% Applicabile a scaglione di reddito oltre € 75.000.
2. Di confermare la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo inferiore ad euro 8.000,00 (ottomila), con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'interno del reddito imponibile.
3. Di dare atto che le stesse si intendono applicabili anche per gli anni successivi, a meno di intervenute disposizioni normative o successive deliberazioni;
4. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di cui alla normativa in vigore.

Inoltre

Con voti, espressi mediante dichiarazione verbale di ciascun Consigliere allo scopo interpellato dal Segretario Comunale, favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Consiglieri Cattaneo, Gambirasio e Manenti) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma del 4° comma dell'art. 134 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

-----  
Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Finanziario

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

E S P R I M E

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dr. Luigi Fenaroli

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Luigi Fenaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito [www.comune.barzana.bg.it](http://www.comune.barzana.bg.it) in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 30/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo De Filippis

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

---

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993

Barzana, 03/05/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dr. Luigi Fenaroli